

Il 30 giugno 2016 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge europea 2015-2016 (C. 3821-A). Il testo non ha subito modifiche rispetto a quello approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 10 maggio. La legge è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

(dal sito della Camera dei Deputati) 2.7.2016

La legge europea

La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione).

Si ricorda che, in attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state sinora approvate tre leggi europee: legge europea 2013 (6 agosto 2013, n. 97), legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161) e legge europea 2014 (29 luglio 2015, n. 115).

Contenuto della legge europea 2015-2016

La legge europea 2015-2016 (C. 3821-A) - approvata definitivamente il 30 giugno 2016 dalla Camera dei deputati - si compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato. La legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.

Il disegno di legge originario, presentato al Senato il 3 febbraio 2016 (S. 2228) conteneva 22 articoli, volti alla definizione di 2 procedure di infrazione, di 9 EU Pilot e di una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti. Nel corso dell'esame parlamentare, conclusosi il 10 maggio 2016, il disegno di legge è stato oggetto di numerose modificazioni ed integrazioni:

sono stati inseriti 16 nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti;

sono state apportate modifiche a 8 articoli;

è stato stralciato l'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016.

La legge europea 2015-2016 C. 3821-A modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

.....

Il Capo III (articoli da 7 a 16) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; esso autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia ad accedere alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché queste siano trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.

L'articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea.

L'articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La sezione II del Capo III è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L'articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/UE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Vengono delineate le condizioni per l'accesso all'indennizzo (articolo 12) e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo (articolo 13). L'articolo 14 estende alle vittime dei reati intenzionali violenti l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (opportunamente ridenominato). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'articolo 16, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

.....

(a cura del comitato legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G.-7/16)